

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Tra Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (di seguito IZSLT), con sede legale in Roma, Via Appia Nuova n° 1411, C.F. 00422420588, P.IVA 00887091007, nella persona del Direttore Generale f.f. Dott. Remo Rosati

E

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo con sede in Viterbo – Via Santa Maria in Gradi n.4 – codice fiscale 80029030568 – rappresentata dal Rettore Prof. Marco Mancini

PREMESSO

- che l'IZSLT e l'Università degli Studi della Tuscia intendono collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse, competenze e attrezzature allo svolgimento di attività formative e di ricerca su temi di comune interesse;
- che tra l'IZSLT e i docenti del settore delle Produzioni Animali della facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia si è da anni stabilito uno stretto rapporto di collaborazione scientifica e didattica (progetti di ricerca comuni, collaborazione alla didattica, attività di seminari e convegni, partecipazione a progetti di assistenza tecnica);
- che l'IZSLT e l'Università degli Studi della Tuscia intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività dell'IZSLT possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Scopo della presente Convenzione è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'IZSLT, per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione nei settori della qualità e sicurezza agro-alimentare, del benessere animale e dei sistemi di produzione animale.

ART.2

Durante il periodo di vigenza della presente le parti potranno affidare le attività di ricerca su temi previsti dalla presente Convenzione ai Dipartimenti/Direzioni Operative di pertinenza.

Tali attività verranno concordate di volta in volta mediante la stipula di singoli accordi, in cui sarà definito l'oggetto, la durata, le articolazioni, le modalità nonché il relativo onere finanziario a carico delle parti.

La collaborazione potrà riguardare:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e formazione;
- attività di trasferimento dei risultati.

A) – Collaborazione scientifica.

L'Università e l'IZSLT favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici,
- 2) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro e i Regolamenti adottati dall'Università e dall'IZSLT.

B) – Supporto alla didattica.

L'IZSLT dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Università, secondo le modalità previste successivamente, il supporto per attività didattiche nelle forme seguenti:

- 1) collaborazione di tecnici specializzati, dirigenti e ricercatori qualificati, individuati dagli organi competenti dell'Università unitamente a quelli dell'IZSLT, come professori a contratto per lo svolgimento di attività didattiche complementari ed integrative, fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti;
- 2) possibilità di accesso, per studenti, Docenti e Ricercatori dell'Università, alle strutture della IZSLT ubicate nel territorio di competenza nell'ambito di programmi concordati e temporalmente definiti.

Tali attività didattiche potrebbero riguardare in particolare:

- 1) lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati percorsi di studio master e dottorati di ricerca
- 2) lo svolgimento di esercitazioni inerenti a tematiche di interesse dell'IZSLT;
- 3) l'organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti;
- 4) l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

C) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.

L'Università e l'IZSLT potranno stipulare accordi specifici, con particolare riferimento ai settori di cui all'Art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- 2) attività di formazione svolte dall'Università in collaborazione paritetica con l'IZSLT;
- 3) attività di ricerca in collaborazione paritetica tra IZSLT ed Università;

D) – Ulteriori eventuali impegni.

L'IZSLT si rende disponibile:

- 1) a istituire ed eventualmente finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca secondo i programmi di ricerca e di servizio dell'IZSLT stesso, previo apposito finanziamento;
- 2) a finanziare quando possibile e previa autorizzazione dell'IZSLT, secondo necessità di programmi finalizzati dell'IZSLT, posti aggiuntivi di Dottorati con programmi di ricerca nei settori delle produzioni animali.

ART.3

La presente Convenzione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nelle stesse forme previste per la stipula e rinnovata per uguali periodi di tempo, salvo disdetta da una delle due parti da darsi almeno tre mesi prima della scadenza.

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Giuseppe Nascetti. L'IZSLT indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Dott. Giancarlo Ferrari.

Le parti convengono sull'opportunità di costituire una apposita Commissione tecnico-operativa pariteticamente composta da n. 2 rappresentanti nominati da ciascuna delle parti,

compresi i responsabili sopra menzionati, il cui compito sarà la formulazione e/o l'approvazione di proposte riguardanti specifiche forme di attuazione della convenzione nel corso di riunioni da tenersi con periodicità almeno semestrale e di cui verrà redatto apposito verbale.

Al momento della stipula della presente convenzione i membri della Commissione tecnico-operativa sono:

- per l'Università: - Proff. Bruno Ronchi e Umberto Bernabucci

-

- per l'IZSLT: - Dott.sa Antonella Bozzano e la Dott.sa Simonetta Amatiste

La sostituzione dei referenti e dei rappresentanti in seno alla Commissione tecnico-operativa potrà avvenire per iniziativa di entrambe le parti attraverso comunicazione scritta rispettivamente del Rettore dell'Università e del Direttore dell'IZSLT.

ART. 4

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della presente convenzione dovrà recarsi, per assistere ai lavori di ricerca, presso i locali della controparte.

Le parti garantiscono la conformità dei luoghi di ricerca alle norme di sicurezza vigenti.

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e l'IZSLT si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso regolamentato alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca di comune interesse, l'accesso regolamentato a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

ART. 5

I risultati delle ricerche svolte nell'ambito dei programmi comuni sono di proprietà di entrambe le parti contraenti; Università ed IZSLT, che di detti risultati possono far uso nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Eventuali brevetti saranno depositati a spese ed a nome della parte che li ha ottenuti.

Resta impregiudicato il diritto degli inventori di essere citati come autori. Le parti si danno atto che ove l'IZSLT non provveda al deposito del brevetto, l'Università potrà effettuare tale deposito a proprio nome su parere favorevole dell'IZSLT.

ART. 6

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'Ente di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno.

Qualora l'Università e l'IZSLT intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e modi della pubblicazione e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

ART. 7

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente Convenzione.

ART. 8

La presente Convenzione è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986.

Le spese di bollo sono a carico dei contraenti, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.


Letto, approvato e sottoscritto.

Viterbo, 11^g MAR. 2013

PER L'UNIVERSITA'

IL RETTORE

Prof. Marco Mancini



PER L'IZS

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Remo Rosati

